

## Scheda

## Legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie”

Le finalità generali, enunciate all'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 2 dicembre 2016: “Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate”, concernono la volontà e la possibilità da parte della Regione Basilicata, fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilità generale delle Aziende sanitarie e delle strutture ospedaliere, di coordinare e promuovere l'utilizzo all'estero, con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle stesse Aziende sanitarie e dalle strutture ospedaliere, nonché, mediante una eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate operanti nel territorio regionale.

Si tratta di dare il giusto sostegno, non certamente con macchinari destinati alla rottamazione, o non più in uso perché obsoleti, a Paesi che ancora vivono una sanità a dir poco precaria, in totale assenza di strutture, macchinari e, spesso, anche della giusta professionalità per far fronte a situazioni di grande criticità, e non solo.

Il procedimento previsto dalla legge, esplicitato all'articolo 2, prevede che, all'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, attraverso i proprio dipartimenti, acquisisca l'elenco

dei beni dismessi dalle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere e dalle strutture sanitarie accreditate, contenente, altresì, una sommaria descrizione degli stessi e procede alla sua pubblicazione, curandone l'aggiornamento almeno semestrale, sulla base delle segnalazioni delle singole strutture che conservano tali beni per sei mesi dalla trasmissione dell'elenco alla Regione o dall'iscrizione successiva.

I soggetti beneficiari presentano al dipartimento competente la richiesta accompagnata da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni. Il dipartimento esamina le richieste pervenute e, sulla base dell'eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell'ordine di presentazione, comunica l'esito alla struttura sanitaria interessata ed al soggetto richiedente entro sessanta giorni. La struttura sanitaria interessata, quindi, procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare al dipartimento regionale l'avvenuta consegna del bene. Decorso il termine previsto le strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento dei beni inseriti in elenco sulla base della legislazione vigente. Modalità e spese di prelievo

e trasporto sono a carico del soggetto richiedente. La giunta regionale trasmette, poi, alla Commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni.

Fondamentali divengono, chiaramente, i soggetti beneficiari, elencati all'articolo 3. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni: a) il comitato regionale ed i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana; b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lucane; c) le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) operanti sul territorio regionale; d) le Onlus, gli Enti morali, gli Enti ecclesiastici riconosciuti e le Associazioni senza fini di lucro, operanti nel territorio regionale che svolgono documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

La legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. È questa la “Clausola di neutralità finanziaria” contemplata all'articolo 4.

D. T.

